

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3778-A/22 presentato da MARIALUISA GNECCHI testo di venerdì 19 novembre 2010, seduta n.398

La Camera,
premessi che:

articolo 32 della Costituzione recita: «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

dalla legge di riforma sanitaria del 1978 (legge n. 833) fino alla legge finanziaria 2003 (articolo 54) che definisce i livelli essenziali di assistenza, è mantenuto il concetto della tutela della salute a carico del Servizio sanitario nazionale per tutti i cittadini, senza limiti di durata della malattie, compresi gli anziani malati cronici non autosufficienti. Sono inoltre compresi gli interventi di riabilitazione e di lungodegenza;

un anziano malato non autosufficiente, anche se inguaribile, ha sempre il diritto di essere curato dai servizi sanitari;

l'articolo 25 della legge n. 328 del 2000 ha dato piena attuazione alla normativa ISEE che garantisce l'assistenza (quasi) gratuita per i soggetti più deboli in caso di ricovero in case di riposo, o «Residenze sanitarie assistenziali» (Rsa). Da tempo, però, è prassi illegittima di moltissimi comuni d'Italia, che a fronte di ricoveri di soggetti anziani non autosufficienti o disabili gravi, calcolano la quota di retta a carico dell'utente non solo sulla base del suo reddito, come prevede la legge, ma anche del reddito dei suoi familiari, a cui poi viene richiesto il pagamento, per la parte che rimane scoperta. Una prassi che spesso mette in ginocchio famiglie intere, costrette a pagare cifre esorbitanti;

il decreto legislativo n. 109 del 1998 chiarisce invece espressamente all'articolo 3, comma, 2-ter, che la determinazione della quota di compartecipazione deve avvenire con riferimento alla situazione economica del solo assistito;

l'indirizzo della giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali, confermata anche dal Consiglio di Stato ha finora condannato i comuni e ha quindi dato ragione ai ricorrenti;

come indicato nel Rapporto sulla non autosufficienza, presentato il 21 luglio 2010 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro della salute, in Italia ci sono almeno 2,6 milioni di persone non autosufficienti, ossia non autonome nel camminare, mangiare, lavarsi, nello svolgere insomma le normali funzioni quotidiane. Un problema, quello della non autosufficienza, che riguarda una famiglia su 10 e che inevitabilmente sarà sempre più rilevante viste le previsioni sul progressivo invecchiamento della popolazione e sul futuro aumento dei costi di assistenza;

con l'ordine del giorno 9/3638/190 accolto dal Governo il 29 luglio 2010 l'esecutivo si è impegnato a considerare tra le sue priorità il problema della non autosufficienza delle persone anziane, sia escludendo tra i tagli ai trasferimenti delle regioni le risorse destinate alla non autosufficienza, sia individuando le risorse necessarie per l'anno 2011, e ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riorganizzare l'intera materia, definendo anche i livelli essenziali d'assistenza delle prestazioni sociali (leps), così come previsti all'articolo 22 della legge quadro n. 328 del 2000 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, inserendovi le prestazioni per la non autosufficienza affinché si possano avere prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

a tenere conto della giurisprudenza consolidata sul contenzioso fra cittadini e comuni e considerare tra le sue priorità le politiche il problema della non autosufficienza delle persone anziane, nonché a reperire le risorse finanziarie necessarie da destinare ai comuni, attraverso il Fondo per la non autosufficienza istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9/3778-A/22.Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, De Pasquale, Vaccaro.